

dell'art. 14 dell'accordo stesso, e cioè la rendita vitalizia decorrente dal 1° gennaio 1951; l'Isti¹ tutto resistette a tale pretesa, ritenendo che il² particolare licenziamento col trattamento previdenziale di cui al D. L. 7 febbraio 1948, n° 48, dovesse escludere l'applicabilità dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 che espressamente (art. 2) presuppone a tal fine il collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età -

In prima istanza le decisioni giudiziali furono tutte favorevoli all'I.N.A., ma la Corte d'Appello e la Cassazione, successivamente adite dai primi tre impiegati (Billi - Argento - De Angelis) accolsero le loro richieste - I sud² detti, quindi, godono ormai tale trattamento previdenziale; lo stesso trattamento è stato successivamente accordato anche a Melodia e Belli, che pur non avendo adito il Magistrato, si trovano nelle identiche situazioni dei tre suddetti e certamente avrebbero avuto sentenze favorevoli, dopo la decisione della Cassazione, se avessero a loro volta iniziato il giudizio.

In conseguenza, sono rimasti pendenti, attualmente, soltanto i due giudizi di Pergolini e Maghoni che indubbiamente, nel merito,